


> **NOVEMBRE / DICEMBRE 2008**



Ordine degli **Architetti**,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXVII N.6



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

Sommario del quaderno N.6 / 2008

Editoriale	di Mario Agostini	.3
Leggi I Decreti	Disciplina in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà	.5
	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	.10
	D. Lgs. 163/2006 "CODICE APPALTI"	.17
	SPAZI DI PARCHEGGIO	.20
	Circolare APPA	.21
	DOCFA e DOCFA notai	.23
Indici bollettini A annualità 2006-2008		.24

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:
Vicolo Galasso, 19
38100 Trento
Tel. 0461/261163
Fax. 0461/264685
e-mail: info@awn.it
sito internet: www.it.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF sas - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:
GBF sas Trento

Stampa:
LA GRAFICA srl
Z.I. via Matteotti 16
38065 Mori (TN)

In copertina:
BAGNI TERMALI - Vals, Svizzera
Progetto: Atelier Peter Zumthor

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82

Editoriale del Presidente

**A SEGUIRE IL CONTRIBUTO
PROGRAMMATICO DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE PER IL GOVERNO
PROVINCIALE 2008-2013.**

**SU QUESTI ASPETTI, CONDIVISI
NELL'INCONTRO CON I NOSTRI ISCRITTI
DEL 4 NOVEMBRE 2008, CHIEDIAMO
L'IMPEGNO CONCRETO DEL PRESIDENTE,
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.**

BUON LAVORO!

di Mario Agostini

Urbanistica

Il compimento della riforma urbanistica, oggi subordinata alla riforma istituzionale.

- una urbanistica che non si limiti alla pianificazione dell'espansione ma ambisca a gestire in maniera strategica le trasformazioni territoriali,
- l'introduzione di strumenti di disegno urbano.

Lavori pubblici

Una revisione al regolamento di attuazione della LP 26/93 che, nel transitorio che seguirà all'impugnazione della LP 10/08 da parte del Governo:

- individui metodologie di conferimento degli incarichi chiare e impegnative per tutti i soggetti pubblici,
- stabilisca l'importanza di una corretta programmazione delle opere pubbliche da attuarsi mediante studi di fattibilità e documenti preliminari alla progettazione.

Qualità architettonica

Una legge sulla qualità architettonica che:

- incentivi i concorsi di progettazione,
- preveda una specifica progettazione di inserimento paesaggistico per le infrastrutture,
- tuteli le opere contemporanee meritevoli,
- preveda specifiche procedure di validazione del progetto,
- tuteli la produzione di progettazioni di qualità arginando la dilagante tendenza al sostanziale stralcio della progettazione preliminare quando formalmente affidata all'ente pubblico.

Semplificazione

Un impegno verso la semplificazione e l'informatizzazione:

- delegando se necessario agli Ordini specifiche funzioni amministrative (secondo il principio della Legge 133/08, art 38),
- estendendo l'ambito di applicazione di procedure informatiche.

Sostenibilità

Un impegno verso una vera politica della sostenibilità:

- stabilendo criteri e norme unificati,
- considerando esclusivamente aspetti scientifici di sostenibilità integrale,
- prevedendo la possibilità di valutazioni puntuali,
- privilegiando la qualità reale del costruito alla logica delle certificazioni.

Per il Consiglio dell'Ordine:



*Arch. Mario Agostini, Presidente
Novembre 2008*

**D.G.P. 2879 del 31 ottobre 2008
Articolo 58 della legge provinciale
4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica
e governo del territorio)**

DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTANZE MINIME FRA EDIFICI E DAI CONFINI DI PROPRIETÀ

**Il presente provvedimento è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale
n. 47 del 18 novembre 2008**



Il Relatore comunica, l'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), in analogia a quanto previsto dall'articolo 23 della precedente legge urbanistica 5 settembre 1991, n. 22, stabilisce, al comma 1, che la Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Giunta provinciale determina i limiti e i rapporti di cui al comma 1, previo parere della CUP, e che fino all'adozione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 41 quinquies, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

Con decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono stati definiti per zone territoriali omogenee i citati limiti e rapporti che i comuni devono osservare nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti, costituendo per la pianificazione subordinata al Piano urbanistico provinciale limiti e rapporti inderogabili di tipo quantitativo da garantire per la definizione delle funzioni pubbliche ed all'interno dei quali deve essere pure mantenuta la misura di alcune dimensioni stereometriche, quali altezze, distanze, densità edificatorie, rapporti di copertura ecc..

L'applicazione nel territorio della Provincia degli standard vigenti contenuti nel citato decreto ministeriale, con particolare riferimento al parametro della distanza tra fabbricati, ha nel corso degli anni evidenziato la necessità e l'opportunità di introdurre modifiche e precisazioni al fine di adeguare tale parametro alla realtà territoriale e ciò per favorire la razionalizzazione dell'intero comparto dell'edificazione ed il risparmio del territorio per mezzo del recupero a fini abitativi, produttivi e di servizio di volumi esistenti e quindi, in sintesi, di promuovere la qualità complessiva della pianificazione.

In tale contesto, si propone alla Giunta provinciale, a termini dell'articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008, di precisare ed integrare alcune disposizioni riguardanti le distanze minime da rispettare tra i fabbricati, già disciplinate dall'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nonché di introdurre disposizioni relative alle distanze dai confini, non contemplate nel citato decreto, con l'obiettivo di pervenire ad una regolamentazione organica della materia, tenendo conto anche delle interpretazioni giurisprudenziali intervenute in sede di applicazione del decreto ed unificando la metodologia di misurazione delle distanze tra costruzioni. Le disposizioni provinciali contenute nel testo elaborato dettano limiti minimi inderogabili in materia di distanze tra gli edifici, prevedendo per essi distanze diverse in relazione alle tipologie di intervento ed alle aree in cui essi ricadono. Il testo elaborato è stato sottoposto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008, al parere della CUP, la quale con verbale di deliberazione

n. 27/2008 di data 5 giugno 2008 ha espresso un giudizio favorevole, suggerendo peraltro di tenere in debito conto le osservazioni dalla stessa formulate su aspetti di carattere generale e puntuale, adeguatamente illustrate nel parere medesimo.

Sulla scorta del parere della CUP e delle osservazioni e suggerimenti nello stesso contenuti, si è provveduto ad integrare e modificare il documento in parola che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con nota di data 18 gennaio 2008 anche il Consiglio delle autonomie locali della Provincia ha espresso parere favorevole sul documento, proponendo peraltro alcuni perfezionamenti, dei quali si è tenuto conto in fase di redazione definitiva del testo.

Le nuove disposizioni in materia di distanze fra edifici e dai confini sostituiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, quelle contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. I comuni dovranno provvedere all'adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi alle presenti disposizioni contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente all'entrata in vigore di questa deliberazione, fatte salve le varianti per opere pubbliche. Con i provvedimenti di adeguamento a questa deliberazione i comuni approvano altresì uno schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato al presente provvedimento.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle nuove disposizioni continuano ad applicarsi le norme vigenti dei predetti strumenti urbanistici.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore,
 - visti gli atti citati in premessa;
 - visto l'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
 - visto il verbale di deliberazione n. 27/2008 di data 5 giugno 2008 della CUP;
 - visto il parere del Consiglio delle autonomie locali della Provincia espresso con nota di data 18 gennaio 2008;
- a voti unanimi, legalmente espressi*

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici e dai confini, ai sensi dell'art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di cui all'Allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE

Art. 1

Disposizioni generali

La presente deliberazione, a termini dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:

- distanze minime tra edifici;
- distanze minime degli edifici dai confini;

Per i fini di cui al comma 1, la presente deliberazione definisce altresì il concetto di altezza ed i criteri di misurazione delle distanze.

Le disposizioni della presente deliberazione sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 2

Definizioni e criteri di misurazione delle distanze

Per i fini di cui alla presente deliberazione, l'altezza è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente.

Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale.

Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di oggetto non superiore a ml 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti) realizzate sugli edifici esistenti alla

data di entrata in vigore della presente deliberazione. Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione della distanza ma non per la determinazione dell'altezza.

Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 3, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Per i fini di cui ai commi 1 e 4, con successivo provvedimento della Giunta provinciale possono essere stabiliti eventuali indirizzi e criteri per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere volte a favorire il risparmio energetico.

Art. 3

Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate

Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della l.p. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione per il recupero dei sottotetti, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice civile.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della l.p. n. 1 del 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

- in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
- in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza dell'edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1;
- in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile.

Nelle zone di questo articolo, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Art. 4

Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive

Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444

del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a).

Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 5

Distanze tra edifici da applicare in altre aree

Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

per i nuovi edifici, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml 10,00;

in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai commi 1 e 2, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della l.p. n. 1 del 2008, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

Art. 6

Distanze da applicare tra manufatti accessori

Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 7

Distanze degli edifici dai confini

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le

distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.

Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

- sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);
- sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.

Nelle aree produttive di cui all'articolo 4 si applica la distanza minima dai confini di ml 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 4.

Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.

La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 6 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.

Art. 8

Norme finali

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente deliberazione cessano di applicarsi le corrispondenti disposizioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968.

I comuni provvedono all'adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi alle presenti disposizioni contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente all'entrata in vigore di questa deliberazione, fatte salve le varianti per opere pubbliche. Con i provvedimenti di adeguamento a questa deliberazione i comuni approvano uno schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 del presente provvedimento.

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle presenti disposizioni continuano ad applicarsi le norme vigenti degli strumenti urbanistici medesimi.

CIRCOLARE ASSESSORE URBANISTICA del 21 novembre 2008, prot. n. 11612/08

Oggetto: articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): disciplina in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà.

Con la presente si comunica che con deliberazione n. 2879 di data 31 ottobre 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 18 novembre 2008 ed entrata in vigore il 19 novembre 2008, la Giunta provinciale ha approvato ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 le disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici e dai confini di cui all'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima.

Come noto infatti l'articolo 58 "Standard urbanistici" della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in analogia a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 5 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" stabilisce al comma 1 che la Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Giunta provinciale determina i limiti e i rapporti di cui al comma 1, previo parere della CUP, e che fino all'adozione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 41 quinquies, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

Considerato che l'applicazione nel territorio della Provincia degli standard contenuti nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 emanato in conformità alla citata legge urbanistica, con particolare riferimento al parametro della distanza tra fabbricati, ha nel corso degli anni evidenziato la necessità e l'opportunità di introdurre modifiche e precisazioni al fine di adeguare tale parametro alla realtà territoriale, la Giunta provinciale

con il provvedimento n. 2879 di data 31 ottobre 2008 ha precisato ed integrato alcune disposizioni riguardanti le distanze minime da rispettare tra gli edifici, già disciplinate dall'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, nonché ha introdotto disposizioni relative alle distanze dai confini, non contemplate nel menzionato decreto. Tutto ciò con l'obiettivo di pervenire ad una regolamentazione organica della materia tenendo conto anche delle interpretazioni giurisprudenziali intervenute in sede di applicazione del decreto.

Le disposizioni provinciali approvate dettano limiti minimi inderogabili in materia di distanze tra gli edifici, prevedendo per essi distanze diverse in relazione alle tipologie di intervento ed alle aree in cui esse ricadono. Peraltro, al fine di pervenire all'unificazione della metodologia di misurazione delle distanze, le nuove norme contengono l'individuazione dei criteri utili alla misurazione delle stesse, quali il concetto di altezza, la definizione di sedime, le disposizioni particolari concernenti le opere volte al risparmio energetico e gli elementi esclusi dal computo delle distanze (sporti di gronda, balconi, ecc. purché di oggetto non superiore a ml. 1,50).

Il provvedimento in parola prevede che la nuova disciplina in materia di distanze fra edifici e dai confini sostituisce a decorrere dalla sua data di entrata in vigore (19 novembre 2008) quella contenuta nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ed inoltre che i comuni dovranno provvedere all'adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi alle disposizioni approvate contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale. Sono escluse pertanto le varianti ai piani per le quali si è provveduto alla prima adozione in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento in parola.


È stato altresì previsto che con i provvedimenti di adeguamento i comuni approvino uno schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del d.m. n. 1444 del 1968 richiamate dagli articoli 3 e 4 del testo allegato alla deliberazione n. 2879 di data 31 ottobre 2008, costituente parte integrante e sostanziale della medesima.

Si fa notare inoltre che il provvedimento della Giunta provinciale stabilisce che nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle nuove disposizioni continuano ad applicarsi le norme vigenti contenute nei predetti strumenti di pianificazione.

Per quanto riguarda nello specifico il contenuto delle singole disposizioni si rinvia al testo approvato dalla Giunta provinciale, e nel contempo si precisa che con successiva nota si provvederà a fornire indicazioni applicative in relazione ad eventuali problematiche emerse.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Per opportuna conoscenza pubblichiamo di seguito la circolare dell'ex Assessore all'Energia, Riforma Istituzionale e Autonomie Locali in materia di DURC, nonché la nota di riscontro inviata al nuovo Assessore all'Urbanistica e Enti Locali.



LA CIRCOLARE P.A.T. n. 1237/2008

Oggetto: indicazioni in materia di conduzione di lavori pubblici di interesse provinciale: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e disposizioni per i pagamenti all'appaltatore.

La presente circolare, condivisa con il Consorzio dei Comuni Trentini, reca indicazioni in ordine al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché ulteriori disposizioni operative concernenti gli adempimenti da mettere in atto nel caso di subappalto, con esclusivo riferimento alla materia dei lavori pubblici e nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Lp. n.10 del 2008 alla Lp. n.26 del 1993.

Aspetti generali del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Il "DURC" o documento unico di regolarità contributiva - regolato dall'art. 2 del d.l. 25-9-2002 n. 210 convertito, con modificazioni, nella l. 22 novembre 2002, n. 266 e dall'art. 98, comma 10, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - ha la funzione di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici (e agli appalti privati) in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l'uso obbligatorio di un tale documento si contrasta l'evasione contributiva previdenziale perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico (o di eseguire lavori pubblici) la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.

Per "Documento Unico di Regolarità Contributiva" deve intendersi quindi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per "regolarità contributiva", in base alla circolare INPS del 26/7/2005, n.92, deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale, rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente. Il riferimento all'intera situazione aziendale è da

ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

Al rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), provvedono le Casse Edili, in base alla convenzione stipulata con INPS e INAIL.

Richiedente principale del DURC è di norma l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari) (art. 2 del DM 24/10/2007). Nel caso di appalti pubblici, possono essere soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA.

Quale ufficiale certificazione il DURC non può essere definitivamente sostituito dalla dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Quindi, se richiesta in sede di gara, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell'art. 35 della l.p. n.26 del 1993, l'autodichiarazione va verificata mediante acquisizione del DURC. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n.163 il.; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. "

Il Durc deve essere chiesto per gli appalti, i cottimi ed i subappalti, di lavori pubblici.

Appalti di lavori pubblici

Il DURC va controllato nei casi seguenti:

1. verifica della dichiarazione resa dall'impresa al momento della partecipazione alla gara pubblica, nelle procedure ristrette;
2. verifica della sussistenza del requisito al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
3. verifica della sussistenza del requisito al momento della stipula del contratto; (questo assolvimento assorbe anche quanto previsto dall'Allegato XVII, comma 1, lett.i), come richiamato dall'art.90, comma 9, lett.a) del d.lgs. n.81 del 2008);
4. pagamento degli stati di avanzamento lavori;
5. pagamento del saldo finale.

Agli adempimenti di cui ai punti n.1, 2 e 3 provvede di norma l'amministrazione d'ufficio, mentre per i punti 4 e 5 si provvede secondo le modalità di seguito esposte al paragrafo PROCEDURA PER I PAGAMENTI.

Cottimi di lavori pubblici e lavori pubblici eseguiti in diretta amministrazione mediante stipulazione di contratto con imprese artigiane o industriali ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.p. 26/1993 e s.m.

Il DURC va richiesto nei casi seguenti:

1. verifica della dichiarazione resa dall'impresa al momento della partecipazione alla procedura di affidamento; (questo assolvimento assorbe anche quanto previsto dall'Allegato XVII, comma 1, letti), come richiamato dall'art.90,

- comma 9, lett.a) del d.lgs. n.81 del 2008);
2. pagamento degli stati di avanzamento lavori (solo per contratti di importo > 100.000 Euro);
 3. pagamento del saldo finale (solo per contratti di importo > 100.000 Euro).

In sede di partecipazione alle gare informali previste dalla disciplina delle spese in economia della l.p. 26/1993, l'impresa concorrente dichiara l'assolvimento degli obblighi contributivi mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (come previsto anche dall'art. 35 comma 1), lettera e) della l.p. 26/93).

Si fa presente che il comma 10 bis dell'art. 52 della l.p. 26/93 prevede espressamente che: "Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivata mente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche".

Considerato che la disposizione richiamata è evidentemente finalizzata allo snellimento delle procedure e che, di norma, per contratti in economia di modesta entità, con importo inferiore a 100.000 euro, si procede al pagamento in un'unica soluzione a fine lavori, si ritiene che per i contratti di cottimo fino a 100.000,00 l'Amministrazione possa avvalersi della **dichiarazione sostitutiva** e debba procedere all'acquisizione del DURC solo all'atto della verifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta.

Resta inteso che si devono comunque effettuare le consuete verifiche delle dichiarazioni sostitutive, rese in occasione dei S.A.L. e del saldo, a campione, secondo le disposizioni del citato D.Lgs. 445/2000.

Subappalti di lavori pubblici

Il DURC va richiesto nei casi seguenti:

1. verifica della dichiarazione resa dall'impresa al momento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. come richiamato dall'art. 118 del medesimo decreto (questo assolvimento assorbe quanto previsto dall'Allegato XVII, comma 1, lett.i), come richiamato dall'art.90, comma 9, lett.a) del d.lgs. n.81 del 2008);
2. pagamento degli stati di avanzamento lavori;
3. pagamento del saldo finale.

Sono **sogette alla normativa sul DURC** le imprese aventi sede in Italia oppure in un Paese extracomunitario e che svolgono la propria attività anche nel nostro Paese. Gli obblighi nei confronti della Cassa edile non sorgono, invece, nei confronti delle imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione europea a condizione che abbiano provveduto nel loro Paese ad iscriversi presso un organo pubblico o di natura contrattuale il quale garantisca gli stessi livelli di tutela imposti dalla disciplina contrattuale in vigore in Italia (vedi Ministero del Lavoro in risposta all'interpello n. 24/2007).

Il Durc va chiesto **anche nei confronti dei lavoratori autonomi**, ancorché privi di dipendenti, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs, n.81, art. 90, comma 9 (vedi

circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 30/01/2008). Quindi, ai fini del rilascio del DURC rileva anche la posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.

Nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, si ritiene che il DURC abbia **validità:**

- **puntuale**, nel caso della verifica delle autodichiarazioni rese;
- **mensile**, negli altri casi (si veda la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 30/01/2008).

Per le modalità operative di richiesta del DURC si rinvia al sito www.sportellounicoprevidenziale.it.

PROCEDURA PER I PAGAMENTI

Si ricorda che ai sensi dell'art. 118 comma 6 del d.lgs. n.163 del 2006 "Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva".

Ai fini di garantire il tempestivo assolvimento degli obblighi spettanti all'amministrazione e quindi di evitare ritardi ad essa imputabili, si formulano le seguenti disposizioni operative.

Nel caso degli stati d'avanzamento lavori, il DURC va chiesto dal Direttore lavori all'impresa appaltatrice per i seguenti soggetti:

- Impresa o ATI appaltatrice (o cottimista); nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito e/o concluso i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.

Il Direttore dei lavori è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice (o cottimista) il DURC riferito alla data dell'ultimo giorno del periodo di riferimento del SAL (lavori a tutto il --/--/--) entro dieci giorni decorrenti dalla predetta data. La richiesta all'impresa deve essere formulata entro il predetto termine a prescindere dalla effettiva elaborazione del S.A.L.. Tali modalità sono tese a consentire alle imprese di entrare in possesso materialmente del DURC entro il termine ultimo per l'emissione del certificato di pagamento nonché a garantire uniformità in tutti gli appalti. Va ricordato infatti che per il rilascio del DURC da parte della Cassa Edile è stato stabilito un termine massimo di 30 giorni.

Qualora il DURC venga acquisito in occasione del pagamento dei S.A.L., si ritiene con ciò assolto automaticamente l'obbligo di comunicazione da parte del responsabile del procedimento previsto dall'art. 7J-c9rnma 2, del D.M. 145/2000.

Ai fini di garantire la tempestiva e coerente verifica della

regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore, nella procedura per il pagamento dei SAL o del saldo finale, è necessario ottenere il DURC relativo al medesimo subappaltatore con riferimento al periodo in cui egli ha effettivamente eseguito la sua prestazione, con esclusione, quindi, della necessità di una nuova acquisizione del DURC per periodi successivi a tale periodo.

Il periodo di effettiva esecuzione dei lavori del subappaltatore deve essere indicato dall'impresa appaltatrice mediante dichiarazione scritta e successivamente esaminata dal direttore dei lavori il quale appone il proprio visto. Sulla base della dichiarazione vistata dal direttore dei lavori, si provvede a richiedere agli enti competenti il rilascio del DURC relativo al subappaltatore riferito al periodo di effettiva esecuzione dei suoi lavori.

Per i predetti fini, l'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente (Servizio Lavoro) la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore.

Disciplina delle irregolarità

Si premette, per chiarezza, il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda la materia in oggetto:

- art. 118, comma 6, del d.lgs. n.163 del 2006:

“L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.”

- art. 35, comma 28, d.l. 248 del 2006 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 4 agosto 2006, n. 248:

“L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.”

- art. 43 Lp. n. 26 del 1993:

“1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, il capitolato generale, i contratti di appalto

di lavori pubblici nonché le convenzioni di concessione di lavori pubblici, devono prevedere:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.”

- art. 101, comma 3 d.p.r. n.554 del 1999:

“...Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.”

- art. 7, d.m. n.145 del 2000:

“1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.”

- art. 13, d.m. n.145 del 2000:

“1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda

o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. “

- art. 29, comma 2 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276:

“2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. “

Dal quadro delle norme sopra ricordate emerge che, nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, l'appaltatore è corresponsabile con il subappaltatore per quanto riguarda sia il trattamento economico dei dipendenti del subappaltatore medesimo, sia il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto lo stesso.

È opinione largamente diffusa nel settore delle imprese che, anche con riferimento ai contratti pubblici di lavori, tale corresponsabilità incontra il limite temporale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 nonché quello economico dell'importo del contratto di subappalto.

Al riguardo si è del parere che la norma provinciale sopra ricordata nonché l'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (che non è stata mai oggetto di modifica, neanche in occasione della novella di cui al III correttivo D.Lgs. 152/2008) operino in un ambito e con finalità diverse rispetto alla predetta disposizione del D.Lgs. 276/2003 e non possano quindi essere interpretate secondo una lettura combinata. Si ritiene, infatti, allo stato attuale del quadro giuridico e giurisprudenziale di riferimento, che tali disposizioni prevalgano per ragioni di specialità rispetto alle disposizioni generali del D.Lgs. n.276 del 2003, considerato inoltre che tale decreto, per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

Va evidenziato che, ai sensi del più volte citato art. 118 del D.Lgs. n.163 del 2006, l'appaltatore è responsabile “in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto”. Pertanto, considerato il tenore letterale della predetta disposizione, valutata la necessità di evitare di incorrere in responsabilità conseguenti al mancato pagamento di somme talvolta ingenti a fronte di prestazioni correttamente realizzate e nel caso in cui non si

possa pervenire alla quantificazione certa del dovuto, a cura dell'ente competente, per le prestazioni rese in subappalto, si ritiene ragionevole considerare le eventuali irregolarità accertate a carico del subappaltatore tenendo presente i limiti temporali ed economici del contratto di subappalto.

Da quanto sopra esposto conseguono le seguenti disposizioni operative, che è opportuno trovare puntuale previsione nel Capitolato speciale di appalto:

1. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva delle irregolarità sul DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate.

2. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è esattamente quantificato da parte degli enti o organi competenti, con riferimento allo specifico cantiere, la liquidazione del SAL o del saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- per l'intero, se le inadempienze riguardano l'appaltatore; in tale caso, l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare le somme trattenute per il pagamento diretto dei dipendenti ovvero degli enti previdenziali ed assicurativi, nel limite delle somme successivamente accertate. Nel caso di pagamento del saldo è necessario trattenere anche la cauzione definitiva qualora l'importo del certificato di pagamento non risulti sufficientemente capiente;
- per una quota pari all'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore. Nel caso di pagamento del saldo, è comunque possibile svincolare la cauzione definitiva.

3. L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

4. Il corrispettivo non liquidato può essere svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione delle irregolarità riscontrate, da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore.

5. Nel caso in cui l'organo competente ad attestare la regolarità retributiva - nei confronti del solo subappaltatore - non provveda per mancanza di dati o impossibilità di reperirli, ed archivi il procedimento, stante la mancanza di un accertamento definitivo della eventuale irregolarità, si ritiene di poter procedere ugualmente alla liquidazione del pagamento, in applicazione dei principi riferibili alle gare di appalto che impongono di considerare “in regola” - in tema di contribuzioni e relative sanzioni - i soggetti per i quali siano pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali e quindi non sussista, dunque, un definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. In tal caso, è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione da parte dello stesso dell'effettiva impossibilità di reperire il subappaltatore o la relativa documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'assunzione dell'espresso impegno di provvedere al diretto adempimento del dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione ordinaria.

DISPOSIZIONI PER IL PREGRESSO

Premesso e sottolineato che l'osservanza delle disposizioni operative sopra dettagliate assicurerà la soluzione della maggior parte delle criticità, nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla I.p. n.10 del 2008 alla I.p. n.26 del 1993, si evidenzia che le disposizioni della presente circolare trovano applicazione anche agli appalti in corso.



LA NOTA DI RISCONTRO DELL'ORDINE ARCHITETTI PPC

Oggetto: Documenti Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Riferimento: Vostro protocollo n. 1237/2008-A024 dd. 07.11.2008

Ricevuta ed esaminata la circolare in riferimento emarginata lo scrivente ritiene di dovere puntualizzare quanto segue.

L'art. 39-septies (*"Validità del documento unico di regolarità contributiva"*) del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, così stabilisce: *"Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi."*

Tale norma, tuttora pienamente vigente, non distingue fra appalti privati e pubblici.

Dall'analisi del combinato disposto delle tre norme che parlano del D.U.R.C. si evince inequivocabilmente il loro riferimento ad un unico certificato.

In particolare, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, 24 Ottobre 2007 richiama in premessa il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale *"resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni"*.

Nella premessa è altresì rappresentata la ratio fondamentale del D.M. medesimo, ispirato unitariamente all'*"esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione normative e contributive, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria"*.

L'art. 1 infatti specifica *"Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia"*.

Quanto alla validità temporale del D.U.R.C. il decreto nulla dispone con espresso riferimento atto a individuare una temporalità specifica e diversa in merito agli appalti pubblici.

Sotto il profilo dell'interpretazione letterale, anche il D.M., quando parla di validità trimestrale (art. 7, comma 2), fa riferimento *"all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche"* e *"all'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51"*. Come detto, dall'analisi del combinato disposto delle tre norme che parlano del D.U.R.C. si evince inequivocabilmente il loro riferimento ad un unico certificato.

Il comma 2 dell'art. 7 parla di validità trimestrale per gli appalti privati. Tale comma 2 dell'art. 7 corrisponde – per simmetria – al secondo periodo dell'art. 1 del D.M.: *"Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia"*. Quindi la disciplina della validità temporale del D.U.R.C. per gli appalti pubblici segue, per più prossima analogia, quella degli appalti privati.

Infine, sotto il profilo sistematico, l'esigenza di uniformità di disciplina che ispira il D.M. si può appuntare solo sulla norma-madre in materia, che riguarda gli appalti senza distinzione fra quelli privati e quelli pubblici. Si consideri ancora una volta l'art. 39-septies (*"Validità del documento unico di regolarità contributiva"*) del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51: *"Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi"*.

Quanto alle circolari amministrative in materia, una è del tutto *"inventiva"* nel contenuto e l'altra nulla dispone.

- *"Il DURC utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici (...) ha una validità mensile"* (circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2008, n. 5). Trattasi di mera affermazione, non motivata, non enunciata né desumibile in nessun modo dal D.M..

- La circolare INAIL 2008, n. 7, invece non dice nulla in proposito:

« Sono previsti i seguenti periodi di validità del DURC:

- per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale;
- per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile.

Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:

- per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
- per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.

Si ricorda che l'utilizzo di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale».

D'altra parte, la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2008, n. 5, non ha nessuna validità né efficacia al di fuori dell'ambito del Ministero stesso, in quanto va rilevato come le circolari amministrative *"siano atti diretti agli organi e uffici periferici e non abbiano di per sé valore normativo o provvedimento o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione, mentre sono vincolanti per gli organi e uffici destinatari solo se legittime, onde questi ultimi sono tenute a disapplicarle quando risultino contra legem (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 112)"*.

Tutto ciò premesso, si richiede a codesto rispettabile Assessorato di riconsiderare quanto espresso nella circolare in riferimento emarginata al fine di una rigorosa applicazione della normativa vigente in materia.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

A large crane is shown in the background, lifting a long, rectangular metal beam. The crane's lattice structure is visible against a light sky. The beam is suspended by several cables and is being lowered or raised. The overall scene is in a light, hazy tone.

D. Lgs. 163/2006

“CODICE APPALTI”

Circolare P.A.T. n. 12815/2008

Assessore all'Energia, Riforma Istituzionale e Autonomie locali

Come già operato con Circolare n. 13506 di data 05 ottobre 2006 si ritiene utile fornire indicazioni applicative in merito al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (cd. Nuovo Codice degli appalti), coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 31 luglio 2007 n. 113 e da ultimo, con il Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

La presente circolare è assunta in conformità alla precedente n. 250/GEN/08/D319 di data 08 febbraio 2008, secondo la quale anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007 nulla è innovato circa la vigenza della Legge provinciale n. 26/1993 e quindi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 secondo le modalità di seguito indicate.

Infatti, per quanto attiene al riparto delle competenze tra Stato e Provincia Autonoma di Trento, si evidenzia che con sentenza n. 401 del 23/11/2007 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Provincia Autonoma di Trento rispetto alle disposizioni dello statuto speciale che attribuiscono alla Provincia competenza legislativa primaria nel settore dei lavori pubblici. Al riguardo la Corte ha evidenziato l'inammissibilità del ricorso sul punto per difetto di interesse, in quanto l'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 contiene una clausola di salvaguardia secondo la quale: **“Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”**.

La Corte ha altresì statuito che in tale materia opera il meccanismo prefigurato dall'art. 2 del D.Lgs. 266/1992, secondo il quale l'emanazione di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo l'obbligo di adeguamento entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Il mancato adempimento a tale obbligo può essere fatto valere dal Governo con ricorso contro le leggi non adeguate.

Per quanto riguarda l'obbligo di adeguamento della normativa provinciale, si ricorda che lo Stato ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale n. 10 di data 24 luglio 2008, di riforma della legge provinciale nr. 26/1993. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 111 della medesima legge, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione continua ad applicarsi la legge provinciale n. 26 del 1993 nel testo previgente, disponibile nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

Con riferimento alle modifiche apportate al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da ultimo, con il Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152, pubblicato nella G.U. n. 231 di data 2 ottobre 2008 (Supplemento ordinario n. 227/L) ed entrato in vigore il 17 ottobre 2008, si evidenzia che le disposizioni novellate si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi, avvisi o inviti senza previa pubblicazione del bando siano pubblicati o spediti successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Ciò premesso, alla presente circolare è allegato il testo coordinato del D.Lgs. 163/2006, recante un breve commento a margine delle singole disposizioni in materia di lavori pubblici e di servizi di ingegneria, individuando quelle che trovano diretta applicazione nell'ordinamento provinciale e quelle che non trovano applicazione, in base all'ambito oggettivo di applicazione della normativa provinciale di cui all'art. 3 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Per maggior chiarezza, si ricorda che la legge provinciale disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente la soglia per l'applicazione della normativa comunitaria (euro 5.150.000). Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, trova applicazione la normativa statale di adeguamento al diritto comunitario o la normativa provinciale qualora si tratti di istituti non disciplinati dalla normativa comunitaria. Per gli istituti non disciplinati dalla normativa provinciale, trova applicazione la normativa dello Stato, sia sopra che sotto la soglia comunitaria, in virtù del rinvio operato dall'art. 64 della legge provinciale n. 26/93, che recita testualmente “per quanto non espressamente disposto si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di lavori pubblici”.

Si segnalano di seguito alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 152/2008, per la rilevanza che assumono rispetto all'ordinamento provinciale.

1) Partecipazione alle gare dei consorzi.

Il decreto correttivo modifica l'art. 36, comma 5 e l'art. 37, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2008, prevede quanto segue:

- i consorzi stabili, nonché i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
- qualora la stazione appaltante scelga di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte anomale, facoltà che nell'ordinamento statale è possibile solamente per appalti di lavori pubblici di importo

inferiore a 1 milione di Euro, è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio (stabile, di imprese cooperative o di imprese artigiane) e di tutti i consorziati.

Considerato che per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'ordinamento provinciale contempla esclusivamente il sistema di esclusione automatica delle offerte (art. 24 del regolamento della L.P. 26/93), si ritiene, operando un'interpretazione finalistica della norma, intesa a salvaguardare l'attendibilità delle offerte, che il divieto di partecipazione contestuale del consorzio e di tutte le imprese consorziate trovi applicazione anche nell'ordinamento provinciale.

Si ritiene che il consorzio debba indicare le imprese consorziate individuate quali esecutrici dell'opera ai fini della stipulazione del contratto di appalto per la verifica dei requisiti di ordine generale.

2) Disciplina delle categorie superspecialistiche.

È stata modificata la disciplina relativa alle categorie superspecialistiche, prevedendo che qualora l'incidenza delle lavorazioni della medesima categoria sia superiore alla soglia del 15 % dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo, e quindi nel limite massimo del 30% già previsto per la categoria prevalente, di norma con un unico affidamento. Ancorché la novella non contempli più l'obbligo espresso per il concorrente non qualificato nella categoria superspecializzata di

costituire associazione temporanea, si ritiene che tale modifica nulla innovi in merito alla necessità che il concorrente, in forma singola o associata, sia qualificato per l'intero importo della categoria superspecialistica.

Non si ritiene invece applicabile direttamente nell'ordinamento provinciale la disposizione recata dall'ultimo periodo dell'art. 37 comma 11 novellato, secondo la quale l'Amministrazione provvede direttamente al pagamento del subappaltatore qualora affidatario di lavorazioni appartenenti alle categorie superspecialistiche, in virtù della riserva operata dall'art. 42 comma 4 bis della L.P. 26/93.

3) Disciplina in materia di anticipazione dei prezzi

La novella apportata al comma 1 bis dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 non trova applicazione nell'ordinamento provinciale in quanto materia già disciplinata dall'art. 46bis della L.P. 26/93.

Si richiama infine l'art. 253, come da ultimo modificato, secondo il quale continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dal D.Lgs. 163/2006 riferite a fattispecie la cui entrata in vigore è differita alla data di entrata in vigore del regolamento.

La presente circolare, unitamente all'allegato, è reperibile sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it nella sezione normativa e strumenti - circolari.

Cordiali saluti.

avv. Ottorino Bressanini



SPAZI DI PARCHEGGIO

Circolare 14 ottobre 2008 n. 9984 / 08

OGGETTO: Deliberazione della Giunta provinciale n. 2100 del 22 agosto 2008 recante "Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. - articolo 59 - SPAZI DI PARCHEGGIO - modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 1241 del 16 giugno 2006".

Con la presente si comunica che con deliberazione n. 2100 di data 22 agosto 2008 si è provveduto a modificare ed integrare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 1241 del 16 giugno 2006, con la quale sono state dettate le disposizioni attuative dell'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e s.m. in materia di spazi di parcheggio.

In attesa della predisposizione dei provvedimenti attuativi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come previsto in materia di spazi per parcheggio dall'articolo 59 della medesima legge, la Giunta provinciale ha ritenuto, nella fase transitoria di applicazione dell'articolo 73 della l.p. 22/91, di precisare la disciplina in materia di spazi per parcheggio intervenendo sul comma 1 dell'articolo 7 del testo unico allegato alla citata deliberazione n. 1559, nel senso di prevedere l'esonero dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio, oltre che per gli interventi ricadenti nel centro storico, anche per quelli riguardanti edifici soggetti a restauro, risanamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia ancorché non compresi nei centri storici.

Inoltre è stato introdotto il comma 2 all'articolo 8 del testo unico riguardante gli spazi di parcheggio per impianti di risalita che di seguito si riporta testualmente:

"Per situazioni particolari in cui gli arroccamenti con accesso automobilistico siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, tanto da richiedere uno studio specifico inteso

a razionalizzare l'utilizzazione degli spazi di parcheggio e limitare il consumo di territorio, il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dei parcheggi necessari a soddisfare gli standard richiesti sia per gli impianti di cui al comma 1 che per le altre attività, è subordinata alla presentazione al comune, previa intesa con il comune medesimo, di un piano integrato di intervento. Ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggi richieste per le diverse attività, il piano integrato di intervento individua il numero di parcheggi da realizzare nonché l'eventuale utilizzazione di parcheggi pubblici comunali per soddisfare una quota degli standard, con particolare riferimento ai periodi di punta massima di utilizzazione degli impianti. Il piano integrato di intervento è accompagnato da uno schema di convenzione da stipulare fra il comune e gli altri soggetti interessati, intesa a regolare le modalità di realizzazione dei parcheggi, i criteri per la loro utilizzazione e per il riparto degli oneri di gestione degli stessi. Il piano e lo schema di convenzione sono soggetti ad approvazione del comune previa acquisizione del parere delle strutture provinciali competenti in materia di turismo ed urbanistica in merito alla coerenza del piano con le finalità di questo articolo. In seguito all'approvazione del piano il comune promuove la stipula della convenzione e l'attuazione del piano medesimo."

Si evidenzia che le modifiche anzidette sono dirette a precisare alcuni aspetti della disciplina al fine di rendere più coerenti le disposizioni in materia di esenzione dagli standard di parcheggio per edifici equiparabili a quelli ricadenti negli insediamenti storici, nonché ad anticipare la nuova disciplina in materia di spazi di parcheggio per gli impianti di risalita. La predetta deliberazione precisa altresì che le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di concessione edilizia e DIA presentate prima della data di approvazione della delibera medesima, che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 16 settembre 2008.



CIRCOLARE APPA **2099/2008 del 12.11.2008** **Sottoposizione a** **procedura di VIA -** **Interpretazione tipologie**

Di seguito circolare dell'Agazia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente che chiarisce l'interpretazione di alcune tipologie dell'allegato A al D.P.G.P. 22.11.1989, n. 11-13/Leg. per quanto concerne la loro sottoposizione a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente U.O. per la valutazione dell'impatto ambientale

Trento, 12 novembre 2008

Prot. n. 2099/2008-U219

OGGETTO: Interpretazione tipologie 11. b) IV, 11. b) V e 11. b) VIII di cui all'Allegato A al d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg

Comunicazione

Con la presente si comunica la linea d'interpretazione seguita dall'Unità Organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda le soglie di sottoponibilità alle procedure di cui alla l.p. n. 28/88 I per gli interventi ricadenti nelle tipologie 11. b) IV, 11. b) V e 11. b) VIII di cui all'Allegato A al d.P.G.P. 22 novembre 1989, n.13-11/Leg².

Le opere contemplate nella tipologia 11. b) IV sono le seguenti:

11. b) IV. Impianti di smaltimento di rifiuti /Non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (di cui all'allegato B, lettera D15, del d.lgs.5 febbraio 1971 n. 22).

I progetti che prevedono impianti con capacità massima superiore a 30.000 m³ o con capacità superiore a 40 t/giorno devono essere sottoposti a procedura di verifica. I progetti che prevedono impianti con capacità superiore a 150.000 m³ o con capacità superiore a 200 t/giorno devono essere sottoposti direttamente a procedura di VIA.

Le opere contemplate nella tipologia 11. b) V sono le seguenti:

11. b) V Discariche di rifiuti urbani non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 221 lettere D1 e D5).

I progetti che prevedono discariche con capacità complessiva fino a 100.000 m³ di volume devono essere sottoposti a procedura di verifica. I progetti che prevedono discariche con capacità superiore a 100.000 m³ di volume devono essere sottoposti direttamente a procedura di VIA.

Le opere contemplate nella tipologia 11. b) VIII sono le seguenti:

11. b) VIII Discariche di rifiuti speciali non pericolosi ad

esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³ (allegata B punti D1 e D5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).

Tutti i progetti rientranti in questa tipologia devono essere sottoposti a procedura di VIA.

Il d.lgs. n. 36/2003 definisce discarica l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno (...).

Sempre il d.lgs.n. 36/2003, all'articolo 8, definisce quali sono le informazioni da fornire all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica. Il punto c) dell'articolo 8 riguarda l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assettamento dei rifiuti e la perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas.

Analogamente, all'articolo 10, vengono indicati i contenuti dell'autorizzazione; nello specifico la,; lettera c) del comma 2 stabilisce come il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica debba indicare la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento di rifiuti.

Nel caso delle discariche il d.lgs. n. 36/2003 indica i criteri costruttivi e gestionali degli impianti andando a definire le caratteristiche e gli spessori minimi della barriera geologica e della copertura superficiale finale e dunque le caratteristiche del "contenitore" dei rifiuti. La definizione stessa della capacità di un contenitore (nel caso la discarica) viene comunemente intesa come il volume che può essere contenuto nello stesso, indipendentemente dalla strutturazione del contenitore.

In tale contesto si ritiene di indicare che per capacità degli impianti o delle discariche di cui alle tipologie 11. b) IV, 11. b) V e 11. b) VIII si intende l'effettivo quantitativo di rifiuto conferibile in discarica come risultante dalle richieste di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera successive alle procedure di VIA di verifica.

Si invitano gli ordini professionali in indirizzo a diffondere la presente comunicazione ai propri iscritti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
dott. ing. Fabio Berlanda

Per informazioni:

Dott. ing. Claudio Pallaoro

U.O. per la V.I.A.

Tel. 0461/493578

e-mail; claudio.pallaoro@provincia.tn.it

¹ Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente.

² Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28

DOCFA E DOCFA NOTAI: nuove versioni

Di seguito la circolare del Servizio Catasto n. 4058/08 del 26 novembre 2008.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Catasto

Via Gilli, 4 – 38100 Trento

Tel. 0461 491616 - Fax 0461 491617

e-mail: servizio.catasto@provincia.tn.it

Si comunica che a partire dal 26 novembre 2008 sono disponibili le nuove versioni dei prodotti Docfa (3.02.008) e Docfa Notai (1.02.008).

Per Docfa è disponibile anche il file relativo allo stradario della Provincia di Trento aggiornato al 26.11.2008.

Si pregano gli Ordini, i Collegi e il Consiglio in indirizzo di trasmettere la presente comunicazione a tutti i loro iscritti.

La presentazione di documenti Docfa e Docfa Notai con le versioni immediatamente precedenti è consentita fino al 31.12.2008. Dal 01.01.2009 saranno accettati esclusivamente documenti redatti con le nuove versioni.

Si ricorda infine che con il 01.01.2009 è resa obbligatoria, per l'invio telematico delle dichiarazioni catastali, la firma digitale dei documenti inviati.

La documentazione inviata senza firma digitale sarà automaticamente scartata dal sistema informatico.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il geom. Alberto Fronza - tel. 0461-491659 – fax. 0461 491617 – e-mail: alberto.fronza@provincia.tn.it.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

*F.to IL DIRIGENTE
arch. Roberto Revolti*



INDICE BOLLETTINI **annualità 2006-2008** **di seguito gli indici dei** **numeri pubblicati negli** **anni 2006 - 2007 - 2008**

**I bollettini sono integralmente consultabili
all'indirizzo:**

<http://www.tn.archiworld.it/bollettino.php>

**Gli indici delle annualità precedenti sono
disponibili al medesimo indirizzo web.**

Sommario del quaderno N.1 / 2006

Editoriale di Mario Agostini
Work in progress di Ivo Fadanelli
Polo Giudiziario di Trento, concorso di progettazione
L.P. 16/2005: DGP 3015/2005 e circolare esplicativa

Sommario del quaderno N.2 / 2006

Editoriale di Mario Agostini
Delibere consiliari Certificato di regolare esecuzione
Esiti di concorso: polo giudiziario di Trento
Premio Aldegheri 2006
Elezioni CUP Trento
CUP: professioni intellettuali ed economia della conoscenza (di Ivo Fadanelli)
Workshop
Modifica data di presentazione catastale
DM 29.12.2005: superamento nulla osta provvisorio
Revisione Albo, comunicazioni dell'Ordine: verifiche ed aggiornamenti
Note di servizio

Sommario del quaderno N.3 / 2006

Editoriale - Ordinamento Codice deontologico, nuovo art. 35 - di Mario Agostini
Esiti di concorso: riqualificazione Piazza Giovanni XXIII a Vermiglio
Mario Bellini a Trento (di Massimo Martignoni)
Nuove Forme di Esclusione (di Ivo Fadanelli)
Documento Unico di Regolarità Contributiva (di Andrea Tomasi)
Fasce di rispetto stradale (DPG 890/2006)
Case vacanze, ulteriori indicazioni applicative (circ. 2503/06)
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (circ. 495/06)
Condono Edilizio (circ. 2824/06)
Formazione: Porfido, corso di approfondimento presso l'E.S.P.O. (di Carlo Gandini)

Sommario del quaderno N.4 / 2006

Editoriale di Mario Agostini
Un decreto sconcertato (di Ivo Fadanelli)
Esiti di concorso: Bressanone, ristrutturazione sede Banca Popolare
Costruzioni in zona sismica, D.G.P. 1242/2006
Spazi di parcheggio, D.G.P. 1241/2006
Modifica data presentazione catastale, circolare interpretativa

Sommario del quaderno N.5 / 2006

Costretti alla piazza (di Ivo Fadanelli)
Professioni tecniche tra etica e libero mercato
Corso di formazione CTU, conclusione (di Ivo Fadanelli)
L. 248/2006, novità per i professionisti

Circolare P.A.T. 1013/2006: dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica, zone di rispetto cimiteriale, spazi di parcheggio, nuovi indirizzi per l'installazione di pannelli termici e fotovoltaici

Costi medi di costruzione 2006

Fasce di rispetto cimiteriale: D.P.G.P. 1279/2006 con le modifiche del D.P.G.P. 1961/2006

Determinazioni Dirigenziali del Servizio Catasto

Circolare P.A.T. - Servizio Turismo: applicazione art. 13 L.P. 7/2002

ALBO: integrazione dei dati personali

Sommario del quaderno N.6 / 2006

Editoriale - Perché un protocollo 2006 - di Mario Agostini
Protocollo di Intesa, D. G. P. n. 2430 del 17 novembre 2006
Protocollo di Intesa, D. G. P. n. 2554 del 1 dicembre 2006
Professioni, OK dalla commissione
Concorso Internazionale di Progettazione per la riqualificazione ad Ampliamento del Polo Fieristico Baltera di Riva del Garda
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche
Tessera di riconoscimento nei cantieri

Sommario del quaderno N.1 / 2007

Editoriale - Metodi di affidamento di incarichi fra 39.700,00 e 211.129,00 Euro - di Mario Agostini
Restauro di beni tutelati, competenze professionali
DDL 75/XIII
Norme di deontologia professionale
Legge finanziaria 2007
Disposizioni in materia di urbanistica

Sommario del quaderno N.2 / 2007

L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Disegno di Legge di Iniziativa Popolare (Ivo Fadanelli) - Riforma delle professioni - Disegno di legge - "Riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali" - Relazione
L.P. 22/1991: il nuovo articolo 91-TER
Dimensione residenziale nella pianificazione urbanistica
Chiarimenti sull'applicazione delle detrazioni per la ristrutturazione
ATOOUT AFRICAN ARCH.it

Sommario del quaderno N.3 / 2007

Concorso Polo Protezione Civile di Arco (TN)
Aggiornamento e preparazione all'accesso alle professioni
D.G.P. 825/2007: Protocollo Itaca - Le aree di valutazione e le schede
D.G.P.860/2007
Articolo 18 sexies della L.P. 5 settembre 1991, n.22
Comunicazioni Catasto PAT

Sommario del quaderno N.4 / 2007

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE II adozione
AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare n.36 del 31.05.2007
Agevolazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
Tariffa urbanistica adeguamento ISTAT maggio 2007-08-01
Comunicazione Catasto PAT
Preiscrizioni al corso 2007-2008 ai Architettura Bioecologica ANAB - IBN - SIB

Sommario del quaderno N.5 / 2007

Editoriale - Incarichi di progettazione di edilizia pubblica in Val di Fassa - di Mario Agostini
Accesso alle professioni e formazione continua L.P. 4/2007
Firmato l'accordo quadro - Accordo di programma quadro in materia di professioni
PUP 2007 adozione definitiva
Garanzie dei progettisti (Del. Autorità LL.PP. 6/2007)
Varia normativa tecnica

Sommario del quaderno N.6 / 2007

Editoriale - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - di Mario Agostini
Tecniche di controllo della sostenibilità ambientale del progetto architettonico
CTA Polo Giudiziario - Anche da noi finalmente!
Intervista al dott. Paolo Conci
Certificazione ECOLABEL
Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione ed ampliamento Polo Congressuale Riva del Garda
Costi medi di costruzione D.G.P. 2276/2007
D.G.P. 2236/2007
DOCFA: versione programma e possibile malfunzionamento
Modulo di comunicazione variazioni

Sommario del quaderno N.1 / 2008

Editoriale di Mario Agostini
VII Congresso Nazionale Architetti
"Democrazia urbana per la qualità" - Documento finale
ANGiA - Bozza Contributo al documento per il VII Congresso Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Recupero insediamenti storici (D.G.P. 6459/1999 e s.m.)
Norme tecniche per le costruzioni (D.G.P. 17/2008)
Contributi minimi (Circ. Agenzia delle Entrate 73/2007)
Aggiornamento ISTAT tariffa urbanistica

Sommario del quaderno N.2 / 2008

Lettera dell'arch. Francesco Cocco a Casabella
XXIII Congresso Mondiale Unione Internazionale Architetti Torino 2008
Legge Provinciale 14 febbraio 2007 n° 5
Nuova legge urbanistica provinciale
Applicazione L.P. 26/1993
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, N. 37

FINANZIARIA 2008: contributo integrativo per i contribuenti minimi
Architettura & mercato
Tariffa per le prestazioni urbanistiche
ATOOUT AFRICAN ARCH.it

Sommario del quaderno N.3 / 2008

Trasferimento sede dell'Ordine
Casacità: un primo bilancio 2008
La costituzione del Tavolo dei Giovani Professionisti
LP 1/2008: circolare esplicativa PAT 2678/08
Strumenti urbanistici comunali: disciplina transitoria
Nuove norme tecniche per le costruzioni: direttive PAT (D.G.P. 1351/08)
PAT, regolamento tecnico prevenzione cadute dall'alto (circ. 1020/08 e D.P.G.P. 7/114-08)
INARCASSA: restituzione dei contributi (di Andrea Tomasi)


Sommario del quaderno N.4 / 2008

Editoriale - incarichi pubblici: cosa stanno/stiamo facendo - di Mario Agostini
XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA Torino 2008 - Il Manifesto del XXIII Congresso Mondiale UIA
Un ricordo di Giancarlo Jus, vicepresidente UIA
Bando Leonardo Da Vinci
Urbanistica e LL.PP.: preventivi e consuntivi
La nuova disciplina della sicurezza in cantiere
Nuovo piano urbanistico provinciale
Costi medi di costruzione
Servizio Catasto
Agenzia delle Entrate
Zone di rispetto cimiteriale: d.G.P. 1231/2008


Sommario del quaderno N.5 / 2008

Editoriale - LL.PP.: regole corrette, prassi da rivedere - di Mario Agostini
Comune di Lavarone: Concorso di idee per la riqualificazione degli spazi e dei fronti edificati posti lungo via Marconi in frazione Cappella
Terre rocce da scavo
Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115
Spazi di parcheggio
Tariffe per le prestazioni urbanistiche
MASTER in progettazione architettonica degli edifici per il culto

Sommario del quaderno N.6 / 2008

Editoriale di Mario Agostini
Disciplina in materia di distanze minime fra edifici e dai confini di proprietà
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURO)
D. Lgs. 163/2006 "CODICE APPALTI"
Spazi di parcheggio
Circolare APPA
DOCFA e DOCFA notai
Indici bollettini  annualità 2006-2008



**La redazione di  augura
a tutti gli iscritti
Buon Natale
e felice
Anno Nuovo**

